



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Cosa significa agire giudizialmente

Autore: Redazione | 08/11/2020



***L'azione giudiziale: cosa significa far valere i propri diritti e quando si configura il reato di minaccia.***

Un nostro lettore, a seguito di una discussione avuta con un'altra persona, ha sentito quest'ultima dire che avrebbe agito contro di lui in via giudiziaria. Non sapendo di cosa si tratta, e ritenendo che si possa configurare come una minaccia, ci chiede **cosa significa agire giudizialmente**. Cercheremo di spiegarlo qui di

seguito.

## Agire giudizialmente: che significa?

**Agire giudizialmente** significa intentare una causa, il più delle volte di carattere civile. Quando si intraprende la via penale, infatti, si usa piuttosto dire «Ti denuncio» o «Ti querelo».

Quindi, chi dice «Ho intenzione di agire giudizialmente nei tuoi riguardi» intende riferirsi all'avvio di un processo.

L'**azione giudiziale** inizia con un atto, detto **atto di citazione** o, eccezionalmente, **atto di ricorso**. La citazione o il ricorso introducono un giudizio civile volto ad ottenere una pronuncia del giudice che accerti l'esistenza del diritto fatto valere e, in conseguenza di ciò, condanni la controparte processuale a tenere un determinato comportamento.

La **differenza tra citazione e ricorso** consiste in questo: la citazione viene prima portata a conoscenza dell'avversario (con un procedimento che si chiama **notifica** che si vale dell'ufficiale giudiziario); quindi, l'atto, una volta notificato, viene depositato in tribunale. Il ricorso invece segue la procedura inversa: viene prima depositato in tribunale, in attesa che il giudice, con decreto, fissi un'udienza; dopodiché, viene portato a conoscenza della controparte tramite notifica.

Esistono poi altre procedure minori, ma altrettanto importanti, che possono rientrare nella definizione di «agire giudizialmente». La più frequente è il **ricorso per decreto ingiuntivo**, che si verifica tutte le volte in cui una persona deve a un'altra una somma di denaro oppure un bene determinato o ancora una determinata quantità di cose fungibili. In questo caso, il creditore, munito di una prova scritta (che può essere anche una fattura) può far emettere al giudice un'ingiunzione di pagamento che verrà poi notificata al debitore affinché paghi. Nei 40 successivi alla notifica del decreto ingiuntivo, il debitore può anche scegliere di **fare opposizione** e così far valere i propri diritti.

## Cos'è l'azione?

L'azione legale è quindi l'**avvio di un procedimento** di carattere civile rivolto a ottenere il riconoscimento dei propri diritti e, di solito, anche la condanna

dell'avversario.

Esistono tanti tipi di azione, il cui nome cambia a seconda della richiesta che viene fatta al giudice. Così, ad esempio, c'è «l'azione di regolamento di confini», quando si tratta di accertare i confini tra due terreni; «l'azione di danno temuto» quando un bene minaccia di procurare un danno a un altro bene; «l'**azione di risarcimento del danno**» quando si agisce contro un soggetto che ha danneggiato un altro e dal quale si vuol ottenere un indennizzo; «l'**azione di lesione della legittima**» quando si intende impugnare un testamento che non ha riconosciuto le quote spettanti ai parenti più stretti; e così via.

Nonostante la differenza dei nomi, spesso la procedura civile è identica. Come detto, il nome identifica solo il tipo di provvedimento richiesto al giudice.

## **Agire giudizialmente è una minaccia?**

Spesso, nella dialettica comune che si instaura tra due contendenti, si usano espressioni come: «Ti faccio causa», «Agisco giudizialmente contro di te» e così via. Si può parlare, in questi casi, del reato di **minaccia**? La risposta è chiaramente negativa. E non solo perché la difesa dei diritti è tutelata dalla Costituzione, ma anche perché il reato di minaccia scatta solo quando viene promesso un «male ingiusto». Invece la causa, per quanto seccante e noiosa possa essere, non costituisce un male ingiusto. Anzi, è l'unico metodo che il diritto riconosce ai cittadini per far valere le proprie ragioni; tutti gli altri comportamenti invece possono sconfinare nel reato di **esercizio abusivo delle proprie ragioni**.

Non importa poi se l'azione sia infondata e la parte che abbia minacciato di agire in via giudiziale non aveva i requisiti per farlo. In tal caso, infatti, il diritto ha già previsto le conseguenze per chi adisce il giudice senza che ve ne siano i presupposti: la **condanna alle spese processuali** ed, eventualmente, anche il **risarcimento per la lite temeraria**.

### **Note**

Autore immagine: [it.depositphotos.com](http://it.depositphotos.com)